



Comune di Breganze

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. **29** del **30/11/2017**

Sessione: **ordinaria**

Convocazione: **PRIMA**

Seduta: **PUBBLICA**

OGGETTO: TARIFFE RIFIUTI ANNO 2018.

L'anno 2017, il giorno 30 del mese di NOVEMBRE alle ore 20:30 nella solita sala delle adunanze, convocato dal Sindaco mediante lettera di invito n. 14660 del 23/11/2017 fatta recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza dell'Avv. Piera CAMPANA nella sua qualità di **Sindaco**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale Andreatta dott.ssa Nadia**.

Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i seguenti consiglieri:

Binetti Laura Maria Cristina (M)

Nichele Flavio (M)

Covolo Silvia (m)

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente/Assente
CAMPANA Piera	Presente
CRIVELLARO Francesco	Presente
PARISE Cinzia	Presente
CORRA' Giulia	Presente
SPINELLO Monia	Presente
POLI Daniele	Presente
NICHELE Flavio	Presente
ZACCARIA Cesare	Presente

BINETTI Laura Maria Cristina	Presente
COVOLO Silvia	Presente
DALLA VALLE Ivan	Assente
RIGON Graziano	Presente
LIEVORE Roberta	Presente

Presenti: 12 Assenti: 1

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraccitato. Con la partecipazione degli Assessori esterni Silvestri Sebastiano, Francesca Poncato.
OGGETTO: TARIFFE RIFIUTI ANNO 2018

L'ASSESSORE SILVESTRI Sebastiano: Illustra l'argomento oggetto del punto all'ordine del giorno.

IL SINDACO – Presidente: Interviene per fornire, al Consiglio ed ai cittadini, alcune informazioni in merito al recente problema di carattere nazionale sorto sulla TARI.

Il nostro ufficio finanziario ha predisposto un comunicato stampa con il quale si precisa che questo Comune ha provveduto sempre all'applicazione della normativa in maniera corretta: la quota variabile è applicata attraverso la vendita dei sacchetti ed in base al volume dei rifiuti stessi.

Per quanto riguarda la modifica dell'imposizione IVA, questa è stata immediatamente sospesa a suo tempo.

Nel periodo precedente in cui per legge dello Stato l'IVA veniva applicata anche alla tariffa rifiuti, l'ufficio finanziario, per calmierare l'aumento che ciò avrebbe comportato a carico dell'utente, ha diminuito esattamente dell'aliquota corrispondente all'imposizione IVA, cioè del 10%, la cosiddetta ECA che era un'imposta ora scomparsa che riguardava i servizi generali. Per cui anche nel periodo in cui il Comune avrebbe potuto incamerare l'IVA, che ricordiamo veniva interamente riversata allo Stato, il Comune di Breganze, attraverso l'ufficio finanziario, aveva operato questa diminuzione per cui, al tempo e per i breganzesi, non vi furono aumenti. Anche se di questo l'utente non si è avveduto, ha tuttavia potuto beneficiare di un provvedimento accorto e corretto.

Aperta la discussione, partecipano i seguenti Componenti Consiliari, di cui si riportano i punti principali della discussione, ai sensi dell'art. 41 lettera k) del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, dando atto che gli interventi integrali risultano registrati in atti:

Consigliere RIGON Graziano: E' di diverso avviso rispetto alle rassicurazioni dell'assessore, ritenendo che la modifica della dimensione dei sacchetti comporti una modifica, ancorchè indiretta della tariffa. Di fatto calcola un aumento del 10% sul costo. Ritiene che 5,5 poteva essere la giusta proporzione rispetto alla situazione precedente.

Consigliere COVOLO Silvia: Raccoglie la medesima osservazione del Cons. Rigon. Chiede se ciò sia una misura indotta da AVA, o lo scopo è quello di ridurre il consumo del secco?

IL SINDACO – Presidente: Afferma che il nostro sistema applicato risponde maggiormente alla normativa sulla tariffazione puntuale che è di prossima approvazione e di futura applicazione.

Informa circa il problema sollevato da AVA sulle malattie professionali degli operatori ecologici che si verificano, in particolare, nell'atto del sollevamento dell'arto, per raccogliere i sacchetti pesanti, nel porta a porta. È stato confermato che il peso non deve essere superiore a 60kg. La modifica delle utenze domestiche è dovuta a questo. Per le utenze non domestiche sono concessi tagli più alti che verranno alzati e raccolti con strumenti diversi. Conclude assicurando che si cercherà di agire sulla differenziata, con incontri di sensibilizzazione dell'utenza.

L'ASSESSORE CRIVELLARO Francesco: Precisa che la Giunta ha difeso fortemente presso AVA questo sistema di raccolta. La Giunta ritiene che questa modalità sia importante, oltre che corretta, in quanto favorisce la differenziazione della raccolta dei rifiuti. Si vuole attendere la definizione delle modalità nazionali prima di cambiare sistema.

In relazione alle osservazioni del Consigliere Rigon, specifica: sui sacchetti da 60 litri la proposta sarebbe stata di

5,65. Ritenuto equo il prezzo di 6 euro perché c'è un maggior costo dei sacchetti. Invariati quelli da 40 litri.

Consigliere RIGON Graziano: Ribadisce sostenendo l'aumento del 10% suoi nuovi costi dei sacchetti

L'ASSESSORE CRIVELLARO Francesco: Ribatte affermando che se si comprano i sacchetti da 40 litri non ci sarà aumento.

IL SINDACO – Presidente: Conferma che se l'utente vuole risparmiare e mantenere invariata la spesa, dovrà acquistare il taglio da 40 litri senza aggravio economico.

Consigliere RIGON Graziano: Sostiene l'aumento del costo, come indicato.

L'ASSESSORE CRIVELLARO Francesco: Pone l'attenzione sul fatto che il vero problema è non differenziare, mentre il comportamento virtuoso porta a spingere sulla differenziazione. In questo modo si premiano che ricicla.

Si dà atto che non ci sono ulteriori interventi né dichiarazioni di voto.

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti: 12 Votanti: 10

Favorevoli: 9

Contrari: 1 (Rigon Graziano)

Astenuti: 2 (Covolo Silvia, Lievore Roberta)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Legge di stabilità anno 2014, la quale prevede all'unico art. 1

- Comma 502: l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- Comma 440: l'istituzione dell'imposta unica comunale **IUC** la quale si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili **TASI**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti **TARI**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- Comma 451: la corresponsione della Tari in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- Comma 452: nella commisurazione della tariffa il Comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- Comma 453: in alternativa ai criteri di cui al comma precedente (n. 452) e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, l'Ente può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

PRESO ATTO CHE il Comune di Breganze:

- con deliberazione di C.C. nr 40 del 30.06.1998 ha assimilato ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività economiche;
- con deliberazione C.C. nr 46 del 26 novembre 2002 ha avviato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati secco/umido, secondo il sistema "porta a porta" ed altri servizi collegati, con modalità e termini, tutti stabiliti e previsti nel regolamento stesso;

CONSIDERATO CHE il nuovo tributo:

- opera in sostituzione della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni, che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, prevedano l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 29);
- si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992;

RICORDATO che il vigente Regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti, demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- l'ente applica la tariffa secondo il metodo normalizzato di cui al DPR 158/99, già a far data dall'anno 2003;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 20.12.2014 ad oggetto "Approvazione Piano Finanziario dei costi relativo alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani anno 2015" l'ente ha approvato il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2015, con un costo complessivo di € 676.586,05 suddiviso in costi fissi totali € 500.926,71 pari al 74,% e costi variabili totali € 175.659,34 pari al 26%;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
- La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 20.12.2014 ad oggetto "Approvazione tariffe rifiuti anno 2015";

PRECISATO inoltre che, allo stato attuale i costi includono l'importo dell'IVA in quanto indetraibile a seguito della natura tributaria del nuovo tributo;

PRESO ATTO che i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani è rimasto sostanzialmente invariato fino al corrente anno, così come dettagliati nel piano finanziario 2015 redatto secondo le indicazioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 158/1999, che

ammontano a complessivi € 676.586,05;

VERIFICATO pertanto che il gettito totale della tariffa rifiuti del 2018 dovrà coprire integralmente i costi totali del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che secondo quanto disposto dal regolamento per l'istituzione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani succitato, il Comune entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque non oltre la data di approvazione del bilancio di previsione, è chiamata a stabilire quanto segue:

- a) la percentuale del 100% del CRT e del 100% del CRD è da attribuire alla quota fissa della tariffa in quanto servizio reso a tutta l'utenza che ne può fare richiesta;
- b) nell'ambito della parte fissa, la percentuale dei costi da porre a carico delle utenze domestiche è pari al 64,89% e quella a carico delle utenze non domestiche è pari al 35,1%, in linea con quanto deliberato negli anni precedenti;
- c) nell'ambito della parte variabile della tariffa, i costi da attribuire agli elementi di conferimento sui quali si basa l'attribuzione della parte variabile della tariffa e conseguente fissazione del prezzo di vendita unitario dei sacchetti, per ogni tipologia e dimensione.
- d) il Coefficiente Potenziale di produzione dei rifiuti per le utenze non domestiche entro i limiti minimi e massimi previsti nelle tabelle 3a dell'allegato 1 al DPR 158/99 ripreso dal vigente Regolamento.
- e) la tariffa da applicare per il conferimento all' ecocentro dei beni durevoli.

PRESO ATTO CHE la società Alto Vicentino Ambiente srl con sede in Via Lago di Pusiano n.4 a Schio (VI), che gestisce il servizio di raccolta/smaltimento dei rifiuti, ha evidenziato la necessità di fornire i contribuenti/utenti di sacchetti del secco da 60 litri, con graduale sostituzione, fino ad esaurimento, dei sacchi del secco da 80 litri e l'uso esclusivo dei sacchi da 110 litri per le utenze non domestiche;

RICHIAMATO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICORDATO che il disegno di legge di bilancio 2018 dispone l'estensione al 2018 del blocco dei tributi comunali, prevista per la prima volta, per l'anno 2016; in particolare, la previsione riguarda le sole entrate tributarie, con espressa eccezione della Tari, che invece resta liberamente manovrabile.

Per quanto riguarda la Tari, va ricordato che dal 2018, in assenza di modifiche, perde efficacia la facoltà del Comune di derogare i limiti minimi e massimi dei coefficienti di produttività dei rifiuti ([D.P.R. n. 158/1999](#)), sino alla soglia del 50% e , in quest'ultimo caso, si ricorda, che il Comune di Breganze non ha mai derogato a tali limiti dei coefficienti di produttività di cui al DPR citato.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTO il parere del Revisore del Conto, allegato sub A);

DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

PRESO ATTO che gli interventi integrali sono registrati su nastro magnetico, conservato in atti, a disposizione di tutti i cittadini, ai sensi dell'art. 43 – 4° comma del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e dei suoi organi;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che i costi, al lordo dell'IVA, inerenti il servizio igiene ambientale rilevati nel piano finanziario anno 2015, non hanno avuto variazioni tali da influire sulla rideterminazione delle tariffe TARI per l'anno 2018 che si confermano con la presente deliberazione;
3. di confermare la tariffa rifiuti anche per l'anno 2018 – PARTE FISSA – per le “utenze domestiche” come segue:

Numero Componenti	coefficiente applicato Ka	TARIFFA FISSA (€/mq.)
1	0,80	0,50
2	0,94	0,58
3	1,05	0,65
4	1,14	0,71
5	1,23	0,76
6+	1,30	0,81
SECONDE CASE e stagionali	1	0,62

4. di dare atto che, per l'utenza domestica:
 - il numero dei componenti il nucleo familiare è dato dalla somma dei componenti i singoli nuclei familiari dimoranti nella stessa unità immobiliare ancorché risultino separati ai fini anagrafici;
 - per l'individuazione del numero dei componenti l'utenza domestica, si fa riferimento alla situazione di fatto esistente al 30 giugno di ciascun anno;
5. di confermare la tariffa rifiuti anche per l'anno 2018 per le “utenze non domestiche” come segue:

Codice Categoria	UTENZE NON DOMESTICHE	Coefficiente Kc			TARIFFA FISSA (€/mq)
		Minimo	Massimo	applicato	

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,400	0,670	0,400	0,23
2	Cinematografi e teatri	0,430	0,430	0,430	0,24
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,510	0,600	0,570	0,32
4	Distributori carburanti, impianti sportivi e campeggi	0,760	0,880	0,850	0,50
5	Stabilimenti balneari	0,380	0,640	0,510	0,29
6	Esposizioni, autosaloni	0,340	0,510	0,450	0,26
7	a) Alberghi con ristorante	1,200	1,640	1,465	0,83
	b) Agriturismi con ristorante	1,200	1,640	1,465	0,68
8	Alberghi senza ristorante	0,950	1,080	1,035	0,59
9	Case di cura e riposo	1,000	1,025	1,013	0,58
10	Ospedali	1,070	1,290	1,180	0,67
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,070	1,520	1,295	0,74
12	Banche ed istituti di credito	0,550	0,610	0,590	0,34
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,990	1,410	1,240	0,71
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,110	1,800	1,500	0,85
15	Negozi particolari quali tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,600	0,860	0,750	0,43
16	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,090	1,480	1,320	0,75
17	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,820	1,030	0,950	0,54
18	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,090	1,410	1,140	0,65
19	Attività industriali con capannoni di produzione	0,380	0,920	0,660	0,38
20	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,550	1,090	0,870	0,50
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,570	9,630	6,000	3,41
22	Mense, birrerie, amburgherie	4,850	7,630	6,240	3,55
23	Bar, caffè, pasticceria	3,960	6,290	4,400	2,50
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,020	2,760	2,450	1,39
25	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,540	2,610	2,100	1,20
26	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7.170	11,290	8,000	4,55
27	Ipermercati di generi misti	1,560	2,740	2,150	1,22
28	Discoteche, night club	1,040	1,910	1,475	0,84
29	Banchi di mercato beni durevoli	1,090	1,780	1,435	0,82
30	Banchi di mercato generi alimentari	3,050	6,920	4,985	2,84

6. di dare atto che, per le utenze non domestiche, ai fini del calcolo della parte fissa della tariffa rifiuti è considerata tutta la superficie servente all'attività, anche la superficie dei locali ed aree esterne scoperte pertinentziali o accessorie, ad esclusione della superficie ove si producono esclusivamente rifiuti speciali/pericolosi non conferibili al servizio comunale esclusi dalla assimilazione, ai sensi della deliberazione di CC nr 40/1998;
7. di stabilire che anche per l'anno 2018, la frazione di rifiuto umido e secco, che va smaltita, viene conferita al servizio con il metodo del sacchetto prepagato porta a porta;
8. di stabilire che la parte variabile della tariffa rifiuti, il cui assolvimento da parte dei contribuenti/utenti avviene attraverso l'acquisto dei sacchetti prepagati, è quantificata, con decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento, come segue:

CONFEZIONE DA 10 SACCHETTI	Litri	Prezzo all'utenza a confezione in euro
Sacchetti UMIDO	10	5,00
	25	8,50
Sacchetti SECCO	40	4,00
	60	6,00
	80	7,50
	110	9,50

9. di dare atto che nel caso in cui il servizio subisca modifiche sostanziali, tali da influire anche nella modalità di acquisizione dello stesso da parte dei contribuenti, sarà cura dell'amministrazione provvedere ad adeguare le tariffe, in coerenza con eventuali variazioni del servizio stesso, entro il limite dei costi totali;
10. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.
11. di dichiarare con la sottoriportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D. Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di dare seguito a quanto previsto nello stesso:

Presenti: 12 Votanti: 12

Favorevoli: 12

Contrari: =

Astenuti: =

copia

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Breganze, li 20/11/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 ECONOMICA
FINANZIARIA

F.TO DOTT.SSA NATALINA NICOLLI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Breganze, li 22/11/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 ECONOMICA
FINANZIARIA

F.TO DOTT.SSA NATALINA NICOLLI

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

F.to Avv. Piera CAMPANA in qualità di Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Andreatta dott.ssa Nadia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 12/12/2017 al giorno 26/12/2017.

Il Segretario Comunale

F.to Andreatta dott.ssa Nadia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, diviene ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. N. 267/2000, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Breganze, lì 12/12/2017

Il Segretario Comunale

F.to Andreatta dott.ssa Nadia

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Breganze, lì 13/12/2017

AREA N.1
AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI
SOCIO-CULTURALE E SCOLASTICA
DEMOGRAFICA ED ELETTORALE
istruttrice amministrativa

Laura Valente

Comune di Breganze (VI)

Revisore Unico

Verbale nr 25 del 22/11/2017

Il giorno 22 novembre 2017 , presso il Comune di Breganze il sottoscritto dott. Renato Modenese, Revisore Unico ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000, esamina la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale relativa al seguente oggetto:

OGGETTO: "Parere sulla proposta di modifica aliquote TARI anno 2018"

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di regolamento di contabilità, economato – provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di modifica delle tariffe TARI per l'anno 2018 con la quale si prevede l'introduzione di una pezzatura di sacchetti per il secco residuo da 60 litri che andranno via via a sostituire quelli da 80 litri ed a uso esclusivo delle utenze domestiche. Tutto ciò in quanto è stato richiesto dalla società AVA Srl che effettua per conto dell'Ente socio la raccolta dei rifiuti sul territorio comunale;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario nonché Funzionario responsabile dell'Imposta;

Considerato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni di cui all'oggetto sulle entrate di bilancio dell'ente, come detto dal responsabile dei tributi, non vengono alterati gli equilibri di copertura delle spese;

OSSERVATO

La proposta consiliare, in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, e in relazione alla coerenza e compatibilità con il quadro normativo sovraordinato, è coerente con i dettami di legge;

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione ad oggetto: Modifica aliquote TARI anno 2018.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE UNICO
Dott. Renato Modenese

